



Ai docenti
AL D.S.G.A.

ISTITUTO COMPRENSIVO - "EUROPA - ALIGHIERI"-TARANTO
Prot. 0010464 del 05/11/2025
I-1 (Uscita)

Circolare n.67

Oggetto: Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato – INFORMATIVA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con la nota n. 75233 del 27 marzo 2025, ha fornito agli Uffici Scolastici Regionali chiarimenti in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non fruite dal personale docente con contratto a tempo determinato, alla luce di numerosi contenziosi e di orientamenti consolidati della giurisprudenza. Il decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, all'articolo 5, comma 8 (Legge 135/2012), ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, salvo casi specifici (decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità). A tale disposizione è stata affiancata una deroga introdotta dalla legge 228 del 24 dicembre 2012, che ha previsto per i docenti con contratto a tempo determinato (supplente breve e saltuario, o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche), la possibilità, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti, di liquidare economicamente i giorni di ferie non fruibili. Secondo quanto disposto dal CCNL Istruzione 2019-2021, le ferie per il personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. La nota indica come calcolarle applicando il rapporto tra i giorni di ferie spettanti e la durata del contratto, seguendo la proporzione 30 o 32 giorni su 360 (considerando 6 giorni lavorativi settimanali oppure 25 o 27 giorni considerando 5 giorni lavorativi settimanali).

In via generale, i docenti devono fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni, giusta art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007. Tali ferie, unitamente alle festività sopresse, devono essere fruite durante le sospensioni dell'attività didattica, come previsto dai calendari regionali. Tuttavia, è esclusa la presunzione automatica di ferie, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, in assenza di richiesta da parte del lavoratore o di specifico provvedimento del dirigente scolastico. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 14268/2022 e n. 16715/2024, ha stabilito che i docenti a termine conservano il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite se il datore di lavoro non dimostra di averli messi nelle condizioni di esercitare tale diritto, informandoli preventivamente e in modo chiaro.

Tali pronunce si fondano sull'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che qualifica il diritto alle ferie come diritto sociale fondamentale e impone l'obbligo per lo Stato di garantire la sua effettiva fruizione o la relativa compensazione economica. Qualora la durata del contratto non consenta la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, una volta decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare. **Alla luce di quanto finora detto, si invita, pertanto, il personale a tempo determinato a fruire delle ferie maturate, in particolar modo, nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, vacanze pasquali, ponti e festività, periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in assenza di attività didattiche programmate) e si sottolinea che detto personale, in mancanza di formale richiesta volontaria di fruizione delle ferie perderà il diritto dell'indennità sostitutiva.**

Il Dirigente scolastico
prof. Francesco Urso
(Documento firmato digitalmente)